

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICHE STATUTARIE

Amazzoni odv – Via Pedrotti, 57 (ex Ospedale) 23037 – Tirano (SO)

L'anno 2022 il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 16.30 nella sede dell'Associazione, a seguito di regolare convocazione si è tenuta l'assemblea straordinaria. Sono presenti n. 32 iscritti (di cui n. 24 deleghe), su un totale di n° 59 soci con tessera annuale rinnovata alla data odierna.

Assume la presidenza la dott.ssa Giuseppina Osmetti la quale dichiara che l'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, e quindi è possibile deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica dello statuto in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario la sig.ra Simona Poloni.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di organizzazione di volontariato non riconosciuta.

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di 22 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di registro e di bollo, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 17:00, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Tirano, 22 luglio 2022

Giuseppina Osmetti – La Presidente

Simona Poloni – La Segretaria




Copia conforme all'originale
(Art. 14 L. n. 151/68)
Sondrio, 27 LUG. 2022

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Sondrio
Ufficio Territoriale di Sondrio

Num 866 Serie 3 del 27 LUG. 2022
Esatto € 555,00

L'ASSISTENTE
Giuliani Vanda



STATUTO
AMAZZONI ODV

Allegato n. 27 LUG. 2022
All'atto reg. il serie 866 p/2022
Num 4

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, un'organizzazione di volontariato non riconosciuta avente la seguente denominazione: **Amazzoni odv**, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di TIRANO e con durata illimitata. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, può trasferire la sede, fermi gli obblighi di comunicazione agli organi competenti.

L'assemblea ha facoltà di istituire sezioni distaccate o sedi secondarie.

La sezione distaccata è una struttura meramente operativa, priva di autonomia amministrativa e patrimoniale.

Sede secondaria è, invece, una struttura dotata di totale autonomia amministrativa e patrimoniale e di un'assemblea che elegge autonomamente i propri organi direttivi.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione è una realtà locale, apartitica e apolitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, nei confronti dei propri associati, dei loro familiari, della comunità locale e dei terzi, delle attività di interesse generale elencate dal comma 1, art.5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro. Nello specifico l'Associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

 1

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare l'associazione si propone di:

- essere luogo di incontro per donne che hanno o hanno avuto un tumore alla mammella;
- offrire un sostegno psicologico e materiale dal momento della diagnosi alla terapia e durante i successivi controlli.

Le finalità sopra indicate sono perseguite attraverso le seguenti attività:

- istituzione di un punto di ascolto per rispondere a quesiti, offrire consigli, condividere esperienze;
- organizzazione di incontri con esperti sul tema;
- partecipazione ed organizzazione di campagne di sensibilizzazione e formazione, campagne informative sull'importanza della prevenzione, anche in collaborazione con altri enti ed associazioni che condividono gli stessi principi e perseguono le stesse finalità;
- pubblicazione di un opuscolo informativo sulle attività dall'associazione;
- assunzione di ogni altra iniziativa utile al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (art. 32, co.1)

Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, l'Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni ed enti pubblici e privati, a livello territoriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito D.lgs. 117/2017, individuate dall'Assemblea dei Delegati (attività commerciale -non superiore al 30%- con un massimo annuale di 3 eventi e bilancino a parte).

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa attraverso

- la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari
- donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva

al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione si impegna al rispetto dei seguenti punti:

- stipula di eventuali convenzioni con le amministrazioni pubbliche, a seguito di accordi e con parere favorevole del direttivo;
- sistema di esclusione degli iscritti con voto a maggioranza qualificata degli aventi diritto, da parte del Comitato Direttivo;



- regime dei diritti e degli obblighi degli iscritti ispirato ai principi di democrazia e di parità di trattamento;
- ammissione, in sede di assemblea, di non più di tre deleghe per ogni iscritto presente;
- sistemi di elettorato in possesso della tessera ed in regola con il versamento della quota associativa;
- adozione di un bilancio tipo, come da apposite disposizioni esecutive;
- Istituzione del Collegio dei Sindaci composto secondo i criteri di cui all'art.14 e 15;
- adozione del logo "Amazzoni" nella denominazione dell'associazione ed iscrizione al Registro Unico Nazionale ETS;
- impegno a rispettare i regolamenti e gli accordi in materia di trattamento dei dati personali,

TITOLO II - ASSOCIATI

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma comunque non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore (sette soci).

I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

Possono aderire all'associazione persone fisiche che condividono gli scopi del presente statuto, le finalità dell'Associazione e che partecipano alle attività con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chiunque, senza nessuna distinzione di etnia, genere, religione e cultura può iscriversi all'Associazione, l'eventuale decisione di non ammettere l'iscrizione deve essere motivata per iscritto dal comitato direttivo di riferimento.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al comitato direttivo una domanda scritta che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e -se in possesso- indirizzo di posta elettronica.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto. Non sono ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'avvenuta iscrizione è comunicata al diretto interessato e annotata nel libro degli associati.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati per i servizi di volontariato effettuati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo le modalità previste ai sensi dell'art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi (art.15 co.3), facendone richiesta al Consiglio Direttivo entro 7 (sette) giorni tramite e-mail o posta ordinaria.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Comitato Direttivo ed a prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali dell'Associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, scioglimento, mancato pagamento della quota annuale o per esclusione.

In particolare, l'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, ai Regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso con effetto immediato dall'associazione mediante delibera del Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dall'art. 15 del presente statuto. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri o restituzione della quota associativa dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

La perdita di qualifica "associato" è deliberata dal Consiglio Direttivo e dallo stesso, comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

L'assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa da parte dell'interessato.

ART. 6 **(Attività di volontariato)**

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti ed alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato/autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 7 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente ed il vice Presidente
- il Presidente Onorario (facoltativo)
- il Membro Emerito (facoltativo)
- il Segretario ed il Tesoriere (organi facoltativi)
- il Collegio dei Sindaci (ove previsto)

Gli organi sociali hanno la durata di due anni e possono essere riconfermati.

Ai titolari di cariche associative, spetta esclusivamente il rimborso delle eventuali spese sostenute, autorizzate e documentate, nei modi e termini stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea ordinaria.

Delle cariche di Segretario e Tesoriere può anche essere titolare la stessa persona.

Tutte le riunioni delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, ove eletto, possono svolgersi sia presso la sede sociale, che altrove, con accordo della maggioranza degli appartenenti al rispettivo Organo associativo.

ART. 8 (Assemblea degli associati)

L'Assemblea degli associati è l'insieme dei soci che aderiscono all'associazione.

L'assemblea degli associati elegge:

- Comitato Direttivo;
- Collegio dei Sindaci (ove previsto);

L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria su richiesta di almeno due terzi (2/3) degli aventi diritto.

L'assemblea degli associati delibera sulle linee programmatiche generali e ogni socio ha diritto di esprimere un voto.

L'Assemblea è convocata con avviso spedito almeno (10) dieci giorni lavorativi prima di quello fissato per l'assemblea con qualsiasi mezzo individuale ed idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, telefax, posta elettronica, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento da parte dei destinatari e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

In caso di impedimento o forza maggiore, il singolo socio può incaricare un altro socio della sua stessa struttura a rappresentarlo in Assemblea. In tal caso, ciascun rappresentante può essere portatore massimo di tre (3) deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ove esiste la carica, o altro componente della Presidenza.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- Eleggere e revocare i componenti del Consiglio scegliendoli tra i propri associati;
- Eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

 5

- Approvare il programma di attività ed il preventivo per l'anno successivo;
- Approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione delle attività;
- Deliberare in merito alle responsabilità dei componenti del consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- Deliberare quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- Approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- Fissare l'ammontare del contributo associativo;
- Deliberare su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria ha il compito di:

- Deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- Deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per eventuali esigenze.

L'assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata di almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio direttivo.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. Il verbale è conservato presso la sede dell'associazione per libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'assemblea sono impegnative per tutti i soci.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei presenti.

ART. 9 **(Il Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione ai sensi dell'art. 26 ed ha il compito di:

- realizzare i deliberati dell'Assemblea e dirigere l'Associazione a tutti gli effetti;
- emanare disposizioni esecutive del presente Statuto;
- decidere organizzazioni di servizio coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- convocare convegni e conferenze;
- amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- deliberare sul bilancio preventivo e sul programma di attività proposto dalla Presidenza;



- recepire il Regolamento sul trattamento dei dati personali per l'attuazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati
- accogliere o respingere le domande di richiesta iscrizione all'associazione,
- deliberare in merito all'esclusione di soci
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata, dallo statuto o dalla legge, all'assemblea o ad altro organo sociale.

Il Comitato Direttivo resta in carica gratuitamente due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili; è composto da un minimo di tre (3) fino ad un massimo di undici (11) membri eletti tra gli aderenti dell'assemblea ordinaria. L'assemblea, prima di procedere all'elezione, delibera il numero dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente ed il vice-presidente ed eventualmente il segretario ed il tesoriere.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del biennio devono essere convalidate dalla prima assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, ove esiste la carica, o da altro componente della presidenza. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax o e-mail, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione. Il Comitato Direttivo è validamente costituito in presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente

Nelle riunioni del Direttivo possono essere presenti ed intervenire anche il Presidente Onorario ed il Membro Emerito ma, se non sono stati eletti dall'assemblea, non hanno diritto di voto.

Alla riunione possono essere invitati esperti esterni che non hanno diritto di voto.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

ART. 10 (Presidente)

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica per il periodo di due anni. Può essere rieletto.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente, o da altro componente della Presidenza indicato e/o delegato dal Presidente.

7



Il Presidente in carica cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Comitato Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

ART. 11 (Presidenza)

La Presidenza è composta, sulla base della deliberazione dell'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti.

La Presidenza:

- propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigila sulla loro realizzazione;
- svolge funzioni di direzione, indirizzo e coordinamento dell'attività dell'Associazione;
- adotta le decisioni urgenti, anche se non di sua competenza, salvo ratifica del Consiglio Direttivo;
- predispone il bilancio consuntivo e preventivo.

In caso di assenza, di impedimenti o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 12 (Il Segretario)

Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

ART. 13 (Il Tesoriere)

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione; cura la tenuta e l'aggiornamento di documenti, libri e registri contabili. Dispone della firma sociale e rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi esclusivamente in relazione alle funzioni che gli sono proprie ed entro gli importi che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare al Tesoriere la funzione di redigere la bozza del bilancio consuntivo.

ART. 14 (Organo di Controllo e revisione legale)

Il Collegio dei Sindaci è nominato nei casi previsti dall'art.30 ed è l'organo di controllo dell'Associazione, vigila sull'osservanza della Legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio dei Sindaci esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti del Collegio dei Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

In caso di rinuncia o decadenza di un Sindaco, il Comitato Direttivo può provvedere a nominarli. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

La carica di Sindaco è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della medesima struttura.

I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per due anni e possono essere rieletti.

I componenti del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Collegio dei sindaci:

- controlla periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa dell'Associazione;
- verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
- esamina il bilancio preventivo dell'Associazione e ne riferisce per iscritto al Comitato Direttivo;
- predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di presentazione e di approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale;

Nel caso il Collegio dei sindaci non fosse eletto, la surroga della funzione è affidata al Consiglio Direttivo.

TITOLO IV - RISORSE ECONOMICHE

ART. 15 (Risorse Economiche)

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- quote sociali;
- contributi pubblici;
- contributi privati;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;
- altri proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.



Le risorse economiche dell'Associazione sono utilizzate per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE E BILANCIO

ART. 16 (Libri sociali)

L'associazione deve tenere i libri sociali previsti dall'art. 15 del Codice del Terzo Settore e più esattamente:

- libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle assemblee del Consiglio Direttivo;

I suddetti libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

I verbali di assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la discussione di ogni punto all'ordine del giorno ed i risultati di eventuali votazioni ed ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario.

ART. 17 (Scritture contabili)

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 18 (Esercizio sociale)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di Aprile.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs 117/2017.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

TITOLO VI - OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 19 (Assicurazione dei Volontari)

Per tutti gli Associati che prestano attività di volontariato è obbligatoria l'assicurazione per malattia, infortunio e responsabilità civile.

L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 20 (Divieto di distribuzione degli utili)



L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 21 (Devoluzione del patrimonio)

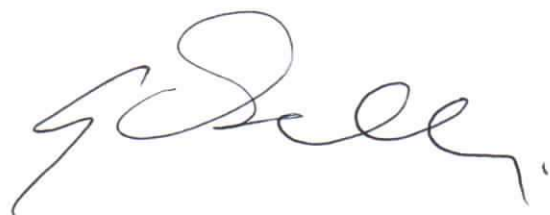
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avanti analoga natura giuridica e analogo scopo.

Nel caso l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22 (Disposizioni finali)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto o dall'eventuale regolamento interno, si fa riferimento al Codice Civile, alle disposizioni vigenti in materia ed alle eventuali successive modificazioni.

Tirano, 22 luglio 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Scell', is written at the bottom of the page.